

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 553

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati», in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 ottobre 2005)

Relazione illustrativa

Il presente decreto attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, numero 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove prevede, in particolare, che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

I principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega innanzi indicata sono contenuti nell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge numero 150 del 2005.

In particolare, la lettera a) si riferisce alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La lettera b) fa invece riferimento alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato od autorizzati, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Per quanto attiene alle forme di pubblicità di cui alle lettere a) e b), la lettera c) indica i bollettini periodici dei rispettivi Consigli e del Ministero della giustizia; peraltro, in mancanza di un bollettino del Consiglio superiore della magistratura, nel decreto legislativo è previsto che la pubblicità degli incarichi dei magistrati ordinari debba avvenire mediante l'utilizzo del sito internet, strumento che risulta, per le caratteristiche di accessibilità e diffusione, il mezzo più idoneo a realizzare le esigenze tenute presenti dalla delega.

Il Capo I si riferisce esclusivamente agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari e, in coerenza con i principi e criteri direttivi, dispone, al comma 1 dell'articolo 1, che il Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza semestrale, deve rendere noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito Internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio stesso.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che, per ciascun incarico, l'elenco pubblicato indichi l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero di quelli precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione della pubblicità dei dati relativi a tali incarichi extragiudiziari, è stato previsto che la stessa venga realizzata mediante l'inserimento dell'elenco in un'apposita sezione del sito Internet del Consiglio Superiore della Magistratura, atteso che il bollettino periodico previsto dalla lettera c) dell'articolo 2, comma 8 non è più utilizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e nella delega non vi è, sul punto, la necessaria copertura finanziaria.

Il Capo II disciplina la pubblicità degli incarichi conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero autorizzati dai rispettivi organi di amministrazione. Il contenuto della pubblicità, la cadenza e le modalità sono



sostanzialmente le medesime previste per gli incarichi conferiti ai magistrati ordinari, cambiando soltanto la menzione degli organi istituzionalmente competenti ad autorizzare gli incarichi. E' stato altresì previsto che il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato trasmetta i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'adempimento anche al Ministro della giustizia.

Il Capo III disciplina, all'articolo 3, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

a) necessità dell'intervento normativo.

L'intervento costituisce attuazione della previsione della legge delega.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, in particolare, sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, in materia di incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari di ogni ordine e grado.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nessun contrasto

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nulla da rilevare

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nulla da rilevare

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nulla da rilevare, non facendosi, nel testo, ricorso alla tecnica di novellazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Coinvolti sono l'Amministrazione della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Consiglio della magistratura militare, il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

Nulla da rilevare.

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare

e) aree di «criticità»

Nessuna.

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Nulla da rilevare.

g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.



Schema di decreto legislativo recante: "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, numero 150."



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, numero 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Capo I

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari

Art. 1

(Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito Internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Capo II

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato

Art. 2

(Pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato)

1. L'elenco degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, è reso noto con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico, del pertinente sito Internet istituzionale.

Capo III

Acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto

Art. 3

(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

